

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1964

Nuove norme dell'indennizzo privilegiato aeronautico

ONOREVOLI SENATORI. — Le vigenti disposizioni (regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni) stabiliscono che al personale militare e civile dello Stato al quale sia occorso un incidente di volo in servizio comandato, da cui sia derivata una lesione o infermità ascrivibile alla prima categoria di pensione, spetta l'indennizzo privilegiato aeronautico in misura variabile da un minimo di lire 1.000.000 (per i graduati e militari di truppa e qualifiche civili corrispondenti) ad un massimo di lire 2.500.000 (per gli ufficiali generali e qualifiche civili corrispondenti). In caso di infortunio ascrivibile alla seconda o alla terza categoria di pensione, dette misure sono ridotte, rispettivamente, al 90 per cento e al 25 per cento. Se dall'incidente sia derivata la morte del militare o del civile, l'indennizzo è concesso alla vedova e agli orfani (nella misura prevista per l'infortunio di prima categoria) ovvero, in ordine successivo di chiamata, ai genitori o ai collaterali del dante causa (nella misura prevista per l'infortunio di terza categoria).

Dette misure sono aumentate di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio di volo effettivamente prestato. È inoltre previsto un aumento di lire 200.000 o 100.000 per ciascun figlio a carico, a seconda che si tratti di morte o di invalidità di prima o seconda categoria ovvero di invalidità di terza categoria. È infine stabilito che l'indennizzo privilegiato non può risultare inferiore a lire 5.200.000, limite obbligatorio di assicurazione contemplato dall'articolo 941 del Codice della navigazione, quale risulta rivalutato dall'articolo 3 della legge 16 aprile 1954, n. 202. Per le invalidità della seconda e terza categoria l'indennizzo è liquidato in ragione del 90 per cento e del 25 per cento di detto importo.

La misura dell'indennizzo in questione, se può considerarsi rispondente nei casi di invalidità o di morte del dipendente che lascia soltanto la vedova o soltanto un orfano, si rivela insufficiente qualora la vedova concorra con uno o più orfani. In tale ipotesi, infatti, alla vedova è concesso il 75, 60, 50 o 45 per cento dell'indennizzo a seconda, rispettivamente, che gli orfani esistano o sia-

no rappresentati in numero di uno, due, tre o quattro e più, e la rimanente quota è ripartita tra gli orfani (articolo 4 della legge 10 gennaio 1929, n. 59).

In detta ipotesi i figli del dipendente statale, in seguito all'incidente mortale occorso al capo famiglia nello svolgimento di un servizio particolarmente rischioso, oltre a subire una sensibile riduzione dei mezzi di sostentamento, vengono improvvisamente a trovarsi privati di quanto era loro destinato per vita, educazione e avvenire.

Si ritiene, pertanto, doveroso esaminare il problema, non sotto l'aspetto del corrispettivo del danno, che in ogni caso risulterebbe d'importo rilevante, ma su fonda-

menti morali che valgano a dare al personale esposto al pericolo la certezza che, qualora dovesse verificarsi l'evento letale, ai propri figli verrà assicurata una base economica che consenta il loro inserimento nella vita sociale.

Per il conseguimento di tale finalità è stato predisposto l'unito disegno di legge il quale prevede per ciascuno degli orfani a carico (minorenni o maggiorenni permanentemente inabili a proficuo lavoro) un indennizzo integrativo che con la quota spettante in base alle norme in vigore faccia raggiungere la somma di lire 5.200.000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1964, in aggiunta all'indennizzo privilegiato aeronautico, spettante ai sensi del regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835; e successive modificazioni, a ciascun figlio minore del dipendente militare e civile dello Stato, deceduto per incidente di volo in servizio comandato, è concesso un indennizzo integrativo fino alla concorrenza della somma di lire 5.200.000.

L'indennizzo integrativo compete anche ai figli maggiorenni che risultino permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data di morte del genitore.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere valutato in annue lire 68.000.000 derivante dalla presente legge si provvederà per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per gli anni finanziari successivi mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 129 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.